

## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSINI E IL REVISORE DEI CONTI

### PERIODO 2018 – 2020

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.12.2017 il comune di Osini ha affidato l'incarico di Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 del d.lgs. 267/2000, nuovo testo unico degli enti locali, per il periodo 2018 - 2020 alla:

- **Dott. ssa Gisella DEIANA**– nata a Gairo il **16.05.1972**, codice fiscale DNE GLL 72E56 D859Q, Partita IVA 01387100918, con studio in Tortolì – Via del Mercatino n°15., iscritta All'Albo dei Dott. Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunali di Lanusei alla sezione “A” n. 1022. Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 02.11.2011 al n. 164362

- Il comune di Osini P.I 00152060919 conferisce alla **Dott. ssa Gisella DEIANA**, in qualità di unico componente, **che accetta**, mandato triennale diretto ad assicurare la revisione economico-finanziaria della gestione dell'Ente, ai sensi dell'art. 234 del d.lgs. n. 267/2000 e seguenti, e del vigente Regolamento di Contabilità comunale, per il triennio 2018 – 2020 (Gennaio 2018/Dicembre 2020).

- Ai fini dell'espletamento del mandato, il Revisore dei Conti, collabora con l'organo consiliare in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.

- Il Revisore dei Conti riceve le convocazioni del Consiglio con l'elenco degli argomenti iscritti e partecipa alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio annuale di previsione e delle sue variazioni, del rendiconto di gestione o di altri argomenti in materia economico-finanziaria.

- L'onorario per l'espletamento del mandato del Revisore dei Conti è determinato nella somma lorda annua di € 3.316,13 di cui: € 2.613,60 quale compenso, comprensivo della maggiorazione del 10% sui parametri di bilancio e della riduzione del 10% ex legge 122/2010; oltre C.P.A al 4%, IVA e rimborso spese viaggio.

#### – Decorrenza della nomina e accettazione dell'incarico

L'incarico decorre dalla data stabilita nella deliberazione di nomina previa acquisizione: della dichiarazione di accettazione dell'incarico, della dichiarazione di non incorrere in cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all'art.236 del T.U.E.L. e di non essere al di sopra del limite di incarichi stabilito dall'art. 238.

#### – Incompatibilità ed ineleggibilità

Oltre alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge, è incompatibile con la carica di revisore ed è ineleggibile chi sia componente anche del nucleo di valutazione o di altri similari organi di controllo interno del comune.

#### – Cessazione dall'incarico

Il Revisore cessa dall'incarico nei casi precisati dall'ordinamento vigente, dal regolamento comunale di contabilità. Ai sensi dell'art. 235, comma 3, del T.U.E.L., il revisore cessa dall'incarico per impossibilità a svolgerlo per un periodo di almeno sei mesi derivante da malattia prolungata o da altro tipo di impedimento..

#### - Decadenza dall'incarico

Il revisore decade dall'incarico per:

- 1.– sospensione dall'albo professionale o dal registro dei revisori per qualsiasi causa;
- 2.– in caso di tre assenze ingiustificate nell'arco dell'incarico alle sedute consiliari di approvazione del bilancio o del rendiconto.

Inoltre, come indicato dall'art. 2399, comma 2, del codice civile, il revisore decade dall'incarico se emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti ai sensi dell'art. 39, comma 2 del D.P.R. 99/1998.

#### **– Pronuncia di decadenza, cessazione, revoca dell'incarico**

Le pronunce di decadenza e di cessazione, nonché la revoca dell'incarico di cui all'art. 235, comma 2 del T.U.E.L., vanno effettuate dal consiglio previo contraddittorio col revisore stesso e comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990.

#### **– Dimissioni**

Le dimissioni del revisore non sono soggette ad accettazione e decorrono dalla data di presentazione al protocollo comunale.

#### **– Surrogazione**

In caso di sopravvenute cause di incompatibilità, cessazioni, decadenza, dimissioni, il consiglio si deve convocare entro 20 giorni dal verificarsi dell'accadimento per provvedere alla sostituzione.

#### **– Compenso dei revisori**

Il compenso viene fissato dal consiglio al momento della nomina e alla prima seduta utile successiva alla pubblicazione dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 41, comma 1 del T.U.E.L. In tali occasioni, il consiglio decide pure le maggiorazioni per funzioni aggiuntive di cui all'art. 241, commi 1 e 2 del T.U.E.L., il cui riconoscimento è obbligatorio nei limiti fissati dalla legge.

#### **– Rimborsi spese**

Il revisore ha diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio, sulle trasferte effettuate per motivi d'incarico.

#### **– Mezzi per l'attività di revisione**

L'organo di revisione ha la propria sede in quella municipale ed è dotato, a cura del segretario comunale, dei mezzi che ritiene necessari per lo svolgimento dei propri compiti e di un locale idoneo alle riunioni e alla conservazione dei documenti.

#### **– Utilizzo di collaboratori**

L'organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, della collaborazione di tecnici e specialisti esterni.

#### **– Richiesta e obbligatorietà del rilascio dei pareri**

Le richieste di acquisizione del parere del revisore sono trasmesse di norma allo stesso a cura del servizio finanziario.

Il rilascio dei pareri è obbligatorio: il mancato rilascio può essere considerato dal consiglio quale grave inadempienza e motivo di revoca dell'incarico. Comunque, in caso di mancata pronuncia nei termini, il parere si intende reso favorevolmente.

Salvo diversa disposizione di legge, il parere del revisore deve essere dato entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Solo per motivati casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. I pareri possono essere trasmessi anche via telefax o con documenti elettronici autenticati con firma digitale.

Sulle proposte di deliberazioni su cui è obbligatorio il rilascio del parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del T.U.E.L., il parere del revisore è successivo.

#### **– Parere sullo schema di bilancio**

Il parere sullo schema di bilancio presentato dalla giunta deve investire anche i programmi e i progetti del DUP e la programmazione dei lavori pubblici. Il parere va dato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione ed è obbligatorio pena la decadenza dell'organo di revisione. Le eventuali osservazioni e suggerimenti dei revisori contenenti proposte di modifica vanno accolti dall'organo consiliare che se ne può discostare solo con motivato diniego.

#### **– Parere sulle variazioni di bilancio adottate dalla giunta**

Il parere del revisore sulle variazioni al bilancio adottate in via d'urgenza dalla giunta ai sensi dell'art. 175, comma 4 del testo unico può essere dato successivamente all'adozione delle stesse sulla deliberazione di ratifica da parte del consiglio.

#### **– Altri pareri obbligatori**

Il parere dei revisori deve essere richiesto e dato anche:

- 1.– sulla deliberazione di ricognizione dei programmi;
- 2.– sui provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- 3.– sulle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- 4.– sull'elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici;
- 5.– sugli atti di programmazione del fabbisogno di personale;
- 6.– sulle esternalizzazioni dei servizi o l'assunzione di nuovi;
- 7.– sulle alienazioni straordinarie;
- 8.– sui piani economico-finanziari e sui "project financing";
- 9.– sulle operazioni "di finanza derivata";
- 10.– sulle operazioni di rinegoziazione o ristrutturazione del debito.
- 11.– su ogni altro tema previsto da norme o regolamenti

#### **– Pareri su richiesta dei consiglieri**

Ogni consigliere, con richiesta sottoscritta, può richiedere pareri al revisore ma unicamente su aspetti economico-finanziari della gestione che si traducano in una proposta di atti deliberativi. L'organo di revisione deve esprimersi comunque entro 10 giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al presidente del consiglio perché venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

L'organo di revisione, con parere motivato, può rifiutare di esprimere detto parere se ritiene che la materia sottoposta non rientri in quella oggetto dell'attività di revisione.

#### **– Pareri su richiesta della giunta e del sindaco**

Il sindaco o la giunta possono richiedere pareri preventivi sugli aspetti contabili ed economico-finanziari delle deliberazioni o della gestione, nonché sulle iniziative di ottimizzazione dei servizi.

L'espressione del parere non è obbligatoria per il revisore.

#### **– Parere sulla relazione al rendiconto**

La relazione al rendiconto di cui all'art. 239 del T.U.E.L. oltre ai contenuti di legge deve contenere valutazioni circa:

- 1.– il risultato di gestione e l'analisi delle cause che l'hanno determinato;
- 2.– la coerenza con i contenuti del bilancio preventivo;
- 3.– la gestione patrimoniale motivando le variazioni della sua consistenza;
- 4.– le variazioni intervenute nei crediti e la loro esigibilità;
- 5.– le variazioni intervenute nei debiti e la loro sussistenza.

#### **– Pareri sulla inammissibilità o improcedibilità delle deliberazioni**

Va acquisito il parere del revisore nel caso di deliberazioni ritenute inammissibili od improcedibili ai sensi dell'art. 170, comma 9 del t.u.e.l.

**– Segnalazioni irregolarità di gestione**

Nel caso che il revisore riscontri irregolarità di gestione, dovrà redigere apposita relazione da trasmettere al consiglio.

- Il Revisore dei Conti **accetta formalmente l'assunzione dell'incarico** e dichiara di possedere i requisiti di legge per la carica e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 236-238 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, né in altre posizioni di impedimento all'assunzione della carica.

L'incaricato dichiara di avere preso visione del contenuto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62/2013, i cui contenuti si obbliga a rispettare.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico di chi ne richiede l'adempimento. Si compone di n. 4 pagine e viene redatto in duplice copia.

L'imposta di bollo è stata assolta con l'acquisto di n. 2 marche da bollo aventi i seguenti codici identificativi: 01121640683606 - 01121640683594 che con la sottoscrizione del contratto sono debitamente annullate.

Osini lì 02.01.2018

*Il Revisore dei Conti:*

F.to. Dott.ssa Gisella Deiana.....

*Per il comune:*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Tito Loi